

talmente a fondare istituti di beneficenza, ad accrescerli e fecondarli che parrebbe strana contraddizione l'escluderne i suoi ministri dall'amministrazione.

D'altronde, se pure si voleva ritenere la necessità della accennata esclusione, mi pare che ben diverso e più logico avrebbe dovuto essere il criterio della legge e soprattutto ben più estensivo.

Si sarebbe dovuto cioè, in ogni caso, per rispetto alla difesa politica, stabilire senz'altro l'esclusione di tutti i ministri del culto in generale da tutte le Istituzioni di pubblica beneficenza.

La legge attuale, invece, come basta a dimostrarlo il semplice esame di essa, e come apparirà, se è necessario sino alla evidenza, quando tra breve ne riparleremo più minutamente, anzichè un criterio generale, ha limitazioni speciali, che contraddicono al suo principio informatore e lasciando in parte unicamente un carattere odioso nella limitazione, ne rendono meno pratica la sanzione nella sua attuazione.

La legge infatti nello stabilire l'esclusione contiene delle limitazioni le quali si riferiscono sia alle persone, sia alle Istituzioni di beneficenza, cui possono, o non, appartenere, e sia finalmente alle funzioni che vi possano compiere.

Anzitutto, riguardo alle persone, la legge non sancisce l'esclusione di tutti i ministri del culto in genere, ma solo di parte di essi e cioè dei *direttamente* aventi cura d'anime come i vescovi, i vicari generali, gli arcipreti, i parroci ed i sacerdoti, che *ordinariamente* ed *abituamente* ne fanno le veci.

Basterebbe poi ancora ricordare quale sia la interpretazione ripetutamente data dalla *Giurisprudenza* speciale delle Autorità del Regno e specialmente del Consiglio di Stato, nei casi speciali controverse.

Nè si saprebbe finalmente spiegare perchè, nell'attuazione del concetto di difesa politica ricordato, si sia trovato necessario comprendere anche i ministri degli altri culti, pei quali l'accennata ragione non milita in modo alcuno.

Quanto alle diverse amministrazioni di opere di pubblica beneficenza cui *l'avente cura d'anime* possa o meno parteciparne, più grave parmi ancora la contraddizione della vigente legge.

Seguendo il criterio generale, sopra accennato, sembrerebbe logico che l'esclusione, ove sia necessaria, dovesse riflettere tutte e singole le amministrazioni di pubblica beneficenza, perchè in